



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Al Direttore Generale -

Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche statali dell'Emilia-Romagna

Ai Coordinatori Didattici
delle Istituzioni scolastiche paritarie dell'Emilia-Romagna

e, p.c. Al Presidente
della Regione Emilia-Romagna

Ai Dirigenti
dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Alle Organizzazioni Sindacali
dei Dirigenti scolastici e del Personale della scuola

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. PRESCRIZIONI DEL DPCM 22 MARZO 2020 PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL'EMILIA-ROMAGNA E PER LE C.D. "ZONE ROSSE".

Le difficoltà, le angosce e i dolori che caratterizzano "l'emergenza Covid-19" nel quotidiano di ciascuno, pervadono anche quanti sono comunque chiamati a far "camminare" ogni giorno il sistema educativo di istruzione. Seppure nella straordinarietà di questo tempo in cui la scuola non è "luogo fisico", ma "luogo virtuale", il "cammino" è comunque possibile. Cercando di fare scuola, al meglio, per tutti gli studenti. Rimanendo "uniti" a loro, ad ogni costo, soprattutto ora che il virus frantuma la socialità. Quest'ardua responsabilità, etica e professionale, riguarda tutti: dai Dirigenti scolastici, ai Docenti, al Personale ATA, per arrivare ai Dirigenti e al Personale di questo Ufficio scolastico regionale.

E' nell'ottica del sostegno alla responsabilità dirigenziale che vanno lette le parole che seguono: un contributo per favorire l'applicazione delle prescrizioni dell'ultimo DPCM 22 marzo 2020, un riscontro a segnalazioni di complessità legate a specifiche situazioni ed un tentativo di risposta a richieste di confronto pervenute dalle SS.LL. in indirizzo.

Come noto, con il DPCM 22 marzo 2020, concernente "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 ...*", sono state introdotte aggiuntive misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - efficaci fino al 3 aprile - fra le quali, per quanto di pertinenza del sistema scolastico:



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Al Direttore Generale -

> art. 1, co. 1, lett. a) - sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione (fra le altre) di:

a) Amministrazione pubblica (cod. Ateco 84 - che ricomprende attività amministrative funzionali all'attività di istruzione "ossia le norme, i controlli, i curricula" - rif. Istat)

b) Istruzione (cod. Ateco 85 - che ricomprende "l'istruzione impartita dal sistema nazionale di istruzione a qualsiasi livello...pubblica e privata" - rif. Istat).

> art. 1, co. 1, lett. a) - per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall' art. 87, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, riportato di seguito per comodità (Lavoro agile - commi 1, 2 e 3):

Art. 87

(Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indispensabili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

> art. 1, co. 1, lett. b) - è fatto divieto a tutte le persone fisiche di spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui ci si trovava il giorno 22 c.m., salvo che per comprovate esigenze lavorative.

La Circolare del Ministero dell'Interno 23 marzo 2020, n. 15350, a firma del Capo di Gabinetto, fornisce interpretazione della predetta disposizione: *"...rimangono consentiti... i movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative...che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere..."*.

> art. 1, co. 1, lett. e) - sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla Legge 12 giugno 1990, n. 146:

Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Al Direttore Generale -

svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, ...all'istruzione... (art. 1 comma 1). ... per quanto riguarda l'istruzione: l'istruzione pubblica... (art. 1 comma 2 lettera d)

> art. 1, co. 1, lett. e) - resta ferma la sospensione dei servizi che riguardano l'istruzione, ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti.

> art. 2, co. 1) - sono prorogati al 3 aprile i termini di efficacia del DPCM 11 marzo 2020.

In ragione di quanto sopra sinteticamente richiamato, si ritengono condivisibili le seguenti valutazioni, formulate per le vie brevi da Dirigenti scolastici:

- 1) le attività amministrative e tecniche delle istituzioni scolastiche, in quanto funzionali a garantire il diritto all'istruzione, sono da considerarsi alla stregua dei servizi pubblici essenziali;
- 2) le predette attività amministrative e tecniche proseguono, in via ordinaria, in modalità lavoro agile, a distanza;
- 3) le medesime attività proseguono inoltre, in via straordinaria, in presenza, ove si tratti di attività indifferibili e, al contempo, non realizzabili on-line. A tale proposito, condivisibile la richiesta, di personale interno e di fornitori esterni, del pagamento nei tempi richiesti di compensi a vario titolo dovuti e di fatture. Parimenti doveroso il riscontro alle richieste, dei docenti che ne sono sprovvisti, di utilizzo per la didattica a distanza delle dotazioni tecnologiche della scuole, con correlata assistenza tecnica;
- 4) la *gestione dei rischi*, coniugata alle norme introdotte dal DPCM 22 marzo 2020, potrebbe suggerire, in via precauzionale e per quanto possibile, di valutare se (a puro titolo di esempio): favorire la rotazione del personale in presenza; impiegare prioritariamente, per i servizi indifferibili in presenza, il personale disponibile; evitare o limitare l'utilizzo di dipendenti che si rechino al lavoro con mezzi pubblici, specie se con tratte non brevi;
- 5) quanto sopra fino al 3 aprile e fatti salvi gli effetti di eventuali successivi provvedimenti in materia.

=====

Come noto, il Presidente della Regione Emilia-Romagna, ferme restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, ha emanato tre ordinanze al momento in vigore (num. 36 del 15/03/2020 relativa al comune di Medicina; num. 46 del 22/03/2020 relativa alla provincia di Rimini; num. 48 del 24/03/2020 relativa alle province di Piacenza e Rimini) disponendo specifiche prescrizioni di contenimento in tali aree, cosiddette "**zone rosse**". In merito lo scrivente ha condiviso con la Presidenza della Regione Emilia-Romagna che i predetti provvedimenti straordinari assunti per le cosiddette "zone rosse" di Medicina, province di Piacenza e Rimini, rendono necessarie ulteriori restrizioni anche per le Istituzioni scolastiche e per gli uffici dell'Amministrazione



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Al Direttore Generale -

scolastica ivi operanti, rendendo possibile il lavoro in presenza solo se straordinario ed ineludibile, comunque limitato ad attività di assoluta rilevanza, non rinviabili e non altrimenti esperibili. Il tutto allo scopo di minimizzare i rischi di possibili contatti in itinere e in presenza.

=====

Quanto qui rappresentato sarà valutato dalle SS.LL. quale contributo all'assunzione delle determinazioni di competenza - richiamate dalla nota a firma del Capo Dipartimento all'Istruzione, del 18.03.2020, n. 392 - in relazione allo specifico contesto della propria Istituzione scolastica. Nella consapevolezza che il ruolo dirigenziale non è mera "funzione esecutiva", né, all'estremo opposto, "variabile indipendente".

Si coglie l'occasione per segnalare i comportamenti virtuosi dei molti Dirigenti scolastici che stanno ricercando, con il massimo dell'impegno e della competenza professionale, di mantenere ogni possibile connessione relazionale con il Personale docente (mediante l'equilibrato ricorso a consigli di classe, riunioni di dipartimento e collegi docenti on-line, comunicazioni verbali, mail e con ogni ulteriore strumento digitale disponibile). E' questa la metodologia da adottare per "calibrare" le modalità di svolgimento e l'adeguatezza della didattica a distanza, per ponderarne gli effetti sull'apprendimento di ciascun studente, per accompagnare tutti i docenti nell'attuale difficile percorso professionale (comunque inferiore, per complessità, a quello degli studenti). Tenendo a mente che la didattica a distanza richiede di "innovare" le modalità di "insegnamento-apprendimento" e che la stessa non si realizza mediante la mera riproposizione di modelli di lezione frontale.

Sono parimenti da apprezzare i comportamenti dei molti Dirigenti scolastici che, nella complessità del momento, cercano di mantenere vivo lo "scambio" relazionale con il Personale ATA, come anche con le RSU. Il ruolo dirigenziale, infatti, può essere meglio agito nell'esercizio dell'incontro, piuttosto che in quello della "distanza". Ferma restando la necessità del rispetto delle prerogative di ciascuno. Questo tempo non chiede incertezze nei ruoli ed al contempo esige la collaborazione di tutti per assicurare il proseguimento, al meglio delle condizioni date, dei servizi pubblici essenziali di Istruzione e Amministrazione pubblica.

In sostanza, la più parte dei Dirigenti scolastici di questa regione - seguita dalla più parte del Personale della scuola - sta responsabilmente assumendo il peso non semplice, in un tempo di straordinarie difficoltà sociali, dell'accompagnamento del Personale loro assegnato, applicando la *regola d'oro* del Dirigente: "*dare l'esempio*". Meritano per questo pubblico apprezzamento e gratitudine.

Il Direttore Generale
Stefano Versari